

Sentenza della Corte del 16 marzo 1999.

Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 - Regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 - Registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - 'Feta'.

Cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01541

Massima

1 Emerge dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, che attribuisce al Consiglio il compito di stabilire un elenco indicativo non esauriente dei nomi dei prodotti agricoli che sono considerati, ai sensi del n. 1 del detto articolo, come denominazione divenuta generica e che non possono, come tali, essere registrati a norma del regolamento, che la definizione che quest'ultimo fornisce della nozione di «denominazione divenuta generica» è altresì applicabile alle denominazioni che sono sempre state generiche.

2 Anche se l'art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 prevede espressamente che l'art. 7 del medesimo, che istituisce un procedimento di opposizione alla registrazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, non è applicabile nell'ambito della procedura semplificata prevista dal detto art. 17 per la registrazione delle denominazioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento, una registrazione in base a tale procedura presuppone, così come per la procedura normale, che le denominazioni siano conformi alle norme sostanziali del regolamento. Pertanto, la constatazione che l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 2081/92 considera l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato quale motivo di ricevibilità di una dichiarazione d'opposizione distinta da quella basata sul carattere generico del nome la cui registrazione è richiesta non implica necessariamente che la prima di queste due circostanze non debba essere presa in considerazione nell'ambito dell'esame degli elementi di cui l'art. 3, n. 1, terzo comma, del detto regolamento prescrive di tener conto per accertare se un nome sia divenuto generico, ma, al contrario, è idonea a mettere in evidenza che, nell'ambito delle procedure di registrazione di una denominazione, si deve tener conto dell'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato e che sono stati quindi legalmente posti in commercio con questa denominazione in Stati membri diversi da quello di origine che richiede la registrazione.

Orbene, all'atto della registrazione della denominazione «Feta», la Commissione non ha in nessun modo avuto riguardo alla circostanza che questa denominazione fosse utilizzata da lungo tempo in alcuni Stati membri diversi dalla Repubblica ellenica. Essa non ha quindi preso correttamente in considerazione il complesso dei fattori di cui l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92 le imponeva di tener

conto. Conseguentemente, il regolamento n. 1107/96 dev'essere annullato nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione «Feta» quale denominazione di origine protetta.

Parti

Nelle cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96,

Regno di Danimarca, rappresentato dal signor P. Biering, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Danimarca, 4, boulevard Royal,

ricorrente nella causa C-289/96,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e A. Dittrich, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti, Postfach 13 08, D-53003 Bonn,

ricorrente nella causa C-293/96,

e

Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore del diritto economico internazionale e diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

ricorrente nella causa C-299/96,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata,

- nella causa C-289/96, dai signori J.L. Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e H. Støvlbæk, membro del servizio giuridico,

- nella causa C-293/96, dai signori J.L. Iglesias Buhigues e U. Wölker, membro del servizio giuridico,

- nella causa C-299/96, dai signori J.L. Iglesias Buhigues e G. Berscheid, membro del servizio giuridico,

in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica ellenica, rappresentata dai signori D. Papageorgopoulos, consigliere giuridico presso l'Avvocatura dello Stato (causa C-293/96), I. Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato (cause C-289/96 e C-299/96), e dalla signora I. Galani-Maragkoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari

esteri (cause C-289/96, C-293/96 e C-299/96), in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

interveniante,

aventi ad oggetto i ricorsi diretti all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1), nella parte in cui dispone la registrazione del termine «Feta» come denominazione di origine protetta,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen (relatore), giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 16 giugno 1998, nel corso della quale il Regno di Danimarca è stato rappresentato dal signor J. Molde, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, la Repubblica federale di Germania dal signor A. Dittrich, la Repubblica francese dal signor G. Mignot, la Repubblica ellenica dai signori D. Papageorgopoulos e I. Chalkias e dalla signora I. Galani-Maragkoudaki, e la Commissione dai signori J.L. Iglesias Buhigues, H. Støvlbæk e G. Berscheid,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 settembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 30 agosto, il 9 settembre e il 12 settembre 1996, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese hanno proposto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, tre ricorsi diretti all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui dispone la registrazione del termine «Feta» come denominazione di origine protetta (in prosieguo: la «DOP»).

2 Con tre ordinanze del presidente della Corte in data 4 dicembre 1996, 21 gennaio e 19 febbraio 1997, la Repubblica ellenica è stata autorizzata ad intervenire nelle tre cause a sostegno delle conclusioni della Commissione.

3 Con ordinanza del presidente della Corte 27 novembre 1997, le tre cause suddette sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Contesto normativo

4 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, del regolamento controverso, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il 21 giugno 1996, «Le denominazioni figuranti nell'allegato sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92». L'allegato menzionato da questa disposizione riporta, sotto le voci «Formaggi» e «Grecia» della sua parte A, recante il titolo «Prodotti elencati nell'allegato II del trattato destinati all'alimentazione umana», la denominazione «ΌΨόά (Feta) (DOP)».

5 Il regolamento controverso è stato adottato in base al regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»), in particolare in base al suo art. 17.

6 Il regolamento base, entrato in vigore il 25 luglio 1993, al settimo `considerando' ricorda «che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informale, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori». Al dodicesimo `considerando' è precisato che «per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario (...)».

7 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento base:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

(...)».

8 Il n. 3 dello stesso articolo aggiunge:

«Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino».

9 L'art. 3 del regolamento base recita:

«1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per "denominazione divenuta generica" il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

- della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
- della situazione esistente in altri Stati membri,
- delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. (...)

3. Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento».

10 Ai termini dell'art. 4, n. 1, del regolamento base, «Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare». Emerge dal n. 2 di questa disposizione che tale disciplinare deve contenere, in particolare, il nome del prodotto comprensivo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, la descrizione del prodotto mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche, la delimitazione della zona geografica, gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica, ai sensi dell'art. 2, n. 2, la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto nonché gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento base.

11 Gli artt. 5-7 del regolamento base istituiscono un procedimento di registrazione, denominato «procedura normale».

12 Ai sensi dell'art. 5, n. 4, la domanda di registrazione è inviata allo Stato membro nel cui territorio è situata l'area geografica considerata. Lo Stato membro verifica, ai sensi del n. 5 di questo articolo, che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione corredata, in particolare, del disciplinare.

13 Ai sensi dell'art. 6, nn. 1, 2 e 3, la Commissione verifica, entro un termine di sei mesi, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi contemplati all'art. 4. Qualora la Commissione pervenga alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione procede a pubblicarla nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se non le vengono presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'art. 7 da parte di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica interessata, la Commissione iscrive la denominazione in un registro recante il titolo «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette». Ai sensi dell'art. 6, n. 4, le denominazioni iscritte nel registro vengono successivamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

14 L'art. 7 del regolamento base prevede un procedimento di opposizione alla registrazione. Ai sensi del n. 4 di tale articolo, «Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:

- dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,
- oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legittimamente sul mercato alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
- oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione».

15 Il secondo trattino di questa disposizione è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3), nel senso che a decorrere dal 28 marzo 1997, data di entrata in vigore di questo regolamento, una dichiarazione di opposizione è ricevibile qualora sia dimostrato che la registrazione danneggerebbe l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato «durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2», ossia la prima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee menzionata al punto 13 della presente sentenza.

16 Ai sensi dell'art. 7, n. 5, del regolamento base:

«Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.

a) se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno

subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.

b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4».

17 Ai sensi dell'art. 13 del regolamento base:

«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché:

- i prodotti siano stati commercializzati legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento;

- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette espressioni erano vietate.

3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche».

18 Onde tener conto soprattutto del fatto che la prima proposta di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine è stata presentata al

Consiglio solo nel marzo 1996, mentre era decorsa gran parte del periodo transitorio di cinque anni previsto all'art. 13, n. 2, del regolamento base, il regolamento n. 535/97 ha sostituito questa disposizione con il testo seguente:

«In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché:

- i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento,
- le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,
- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate».

19 Per l'adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento base, quest'ultimo, all'art. 15, prevede quanto segue:

«La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte».

20 L'art. 17 del regolamento base, che istituisce un procedimento di registrazione denominato «procedura semplificata», applicabile alla registrazione delle denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, così dispone:

«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali

denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».

21 In sede di adozione del regolamento base, il Consiglio e la Commissione hanno fatto iscrivere nel processo verbale della riunione del Consiglio una dichiarazione nella quale essi hanno ricordato, da un lato, che «l'articolo 3 del regolamento specifica che le denominazioni generiche non possono essere registrate come denominazioni tutelate» e, dall'altro, che «qualora un prodotto agricolo o alimentare già legalmente commercializzato prima dell'adozione del presente regolamento possa formare oggetto di una domanda di registrazione, gli Stati membri hanno la facoltà di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento». Essi hanno aggiunto che «[nell'articolo 7] si indica chiaramente che l'esistenza di un prodotto legalmente commercializzato costituisce in sé motivo di opposizione ricevibile e che le prassi corrette tradizionalmente seguite e gli effettivi rischi di confusione devono di conseguenza essere tenuti in considerazione». Essi hanno inoltre sottolineato che «il presente regolamento non intende impedire che i prodotti legalmente venduti all'interno della Comunità al 30 giugno 1992 continuino ad essere commercializzati, sempre che non siano in contrasto con i criteri relativi alle prassi corrette tradizionalmente seguite e agli effettivi rischi di confusione».

Contesto di fatto

22 Nella prospettiva dell'elaborazione del progetto di elenco indicativo non esauriente delle denominazioni da considerare generiche e che non possono quindi essere registrate in forza del regolamento base, elenco che, in conformità dell'art. 3, n. 3, di questo regolamento, incombeva al Consiglio di compilare prima dell'entrata in vigore del medesimo avvenuta il 25 luglio 1993, la Commissione richiedeva agli Stati membri, sin dal luglio 1992, di comunicarle i nomi dei prodotti che essi ritenevano idonei ad essere classificati come denominazioni generiche. Nel marzo 1995 essa rivolgeva analoghe richieste ai tre nuovi Stati membri.

23 Risulta dal preambolo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla compilazione di un elenco indicativo non esauriente delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari che si considerano divenute generiche, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2081/92 (in prosieguo: la «proposta di decisione»), presentata dalla Commissione il 6 marzo 1996 [documento COM(96) 38 def.], che quest'ultima si è avvalsa della collaborazione degli Stati membri nell'intento di ottenere una visione complessiva e quanto più possibile completa in un settore nel quale, tenuto conto dei notevoli interessi economici privati in gioco, essa riteneva opportuno procedere con molta cautela, basandosi su criteri di neutralità e obiettività.

24 Alla luce dei suggerimenti, assai vari e poco espliciti, ottenuti dagli Stati membri, la Commissione ha deciso di considerare come possibili denominazioni generiche le denominazioni corrispondenti ai seguenti criteri:

«a) Denominazioni suggerite da otto o più Stati membri.

(...)

b) Lo Stato membro d'origine è parte contraente della Convenzione di Stresa [del 1^o giugno 1951, relativa all'uso delle denominazioni di origine e delle denominazioni dei formaggi] e/o ha esso stesso incluso la denominazione nell'elenco comunicato alla Commissione.

(...)

c) Le denominazioni non sono protette da accordi internazionali (convenzioni bilaterali o altre) in Stati membri diversi da quello di origine.

(...)».

25 Risulta inoltre dal preambolo della proposta di decisione che, per quanto concerne la denominazione «Feta», la Commissione aveva più volte ricevuto pareri discordi riguardo al suo carattere generico o meno.

26 Al riguardo, emerge dal fascicolo di causa che, da un lato, la maggior parte degli Stati membri aveva chiesto alla Commissione di far figurare la denominazione «Feta» nell'elenco delle denominazioni generiche che essa stava compilando.

27 Dall'altro, tale denominazione era protetta da una convenzione stipulata tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Grecia il 20 giugno 1972, ai sensi dell'accordo intervenuto tra questi due Stati il 5 giugno 1970, relativo alla protezione delle indicazioni di origine, delle denominazioni di origine e delle denominazioni dei prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria (BGBl. nn. 378/1972 e 379/1972; sterreichisches Patentblatt n. 11/1972 del 15 novembre 1972).

28 Da ultimo, il governo ellenico aveva nel frattempo trasmesso alla Commissione, con lettera 21 gennaio 1994, i fascicoli relativi alle denominazioni di cui richiedeva la registrazione come denominazioni di origine o indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 17 del regolamento base.

29 Il fascicolo relativo alla denominazione «Feta», di cui la Repubblica ellenica richiedeva la registrazione come DOP, conteneva un complesso di informazioni relative, in particolare, all'origine geografica della materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto, alle condizioni naturali caratterizzanti la regione di produzione di questa materia prima, alle specie e razze di animali produttori del latte utilizzato per la preparazione della feta, alle caratteristiche qualitative di tale latte, ai processi di fabbricazione del formaggio e alle sue caratteristiche qualitative.

30 Al fascicolo era inoltre accluso il testo del decreto ministeriale 11 gennaio 1994, n. 313025, relativo al riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) del formaggio feta (in prosieguo: il «decreto»).

31 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di questo decreto, «La denominazione "feta" è riconosciuta come denominazione d'origine protetta (DOP) per il formaggio bianco conservato in salamoia, tradizionalmente prodotto in Grecia, in particolare nelle regioni menzionate al n. 2 del presente articolo, con latte di pecora o misto di quest'ultimo con latte caprino».

32 Il n. 2 del medesimo articolo prevede che «Il latte utilizzato per la produzione della "feta" deve provenire esclusivamente dalle regioni di Macedonia, Tracia, Epiro, Tessaglia, Grecia centrale, Peloponneso e dal dipartimento ("Nomos") di Lesbo».

33 Nelle altre disposizioni del decreto sono definiti i requisiti che devono essere soddisfatti dal latte destinato alla produzione del formaggio, il processo di fabbricazione della feta, le sue principali caratteristiche, in particolare qualitative, organolettiche e gustative, nonché le indicazioni obbligatorie che devono figurare sulla confezione.

34 Infine, l'art. 6, n. 2, del decreto vieta la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la messa in circolazione e lo smercio con la denominazione «Feta» dei formaggi non rispondenti ai requisiti fissati dal decreto.

35 Nel preambolo della proposta di decisione la Commissione ha precisato che, alla luce di tutti questi elementi, essa ha ritenuto indispensabile procedere con la massima cautela riguardo alla questione se la denominazione «Feta» fosse divenuta generica e raccogliere di conseguenza solide prove a sostegno della decisione finale.

36 A tal fine, la Commissione ha fatto effettuare, nell'aprile 1994, un sondaggio Eurobarometro presso 12 800 cittadini dei dodici Stati allora membri della Comunità europea. Per giustificare il ricorso a tale sondaggio, la Commissione si è basata sulla premessa che il regolamento base «prescrive ai fini della dichiarazione di genericità di una denominazione che quest'ultima sia divenuta la denominazione consueta di un prodotto, vale a dire che essa designi il prodotto in quanto tale senza comportare agli occhi del pubblico il riferimento all'origine geografica del prodotto stesso».

37 Gli esiti del sondaggio, figuranti nella Relazione finale del 24 ottobre 1994, erano i seguenti:

1) Mediamente, un cittadino dell'Unione europea su cinque ha già visto o sentito parlare della denominazione «Feta». In due Stati, la Repubblica ellenica e il Regno di Danimarca, tale denominazione è però conosciuta pressoché dall'intera popolazione.

2) Tra le persone che conoscono o riconoscono la denominazione «Feta», la maggior parte l'associa ad un formaggio e una gran parte precisa che si tratta di un formaggio greco.

3) Tre persone su quattro che conoscono la denominazione «Feta» precisano che essa evoca l'idea di un paese o di una regione con il quale, o con la quale, il prodotto ha una qualche relazione.

4) Tra le persone che hanno già visto o sentito parlare della denominazione «Feta», il 37,2% ritiene trattarsi di un nome comune, il 35,2% la considera

prodotto d'origine, mentre la restante parte non si è pronunciata. In Danimarca, una maggioranza di intervistati (63%) indica che si tratta di un nome comune, mentre in Grecia il 52% la considera prodotto d'origine.

5) Sul quesito se si tratti di un prodotto generico o di un prodotto d'origine, gli Europei sono altrettanto moderati ove si tenga conto non soltanto delle persone che conoscono in modo spontaneo la denominazione «Feta», ma anche di quelle a cui è stato indicato che si tratta di un formaggio: il 50% dichiara trattarsi di un prodotto d'origine e il 47% ritiene che sia una denominazione comune.

38 Alla luce di quanto sopra e delle giurisprudenze britannica e tedesca, secondo le quali non può inferirsi dalla circostanza che una denominazione non sia conosciuta o sia poco conosciuta che la stessa abbia un carattere generico, la Commissione è giunta alla conclusione che «il nome "Feta" non sembra essere divenuto il nome comune di un prodotto e, per la maggior parte di quanti lo conoscono, continua ad evocare un'origine greca».

39 La Commissione ha inoltre sottoposto il fascicolo relativo alla feta al comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, istituito dalla decisione della Commissione 21 dicembre 1992, 93/53/CEE (GU 1993, L 13, pag. 16). Ai termini dell'art. 2 di questa decisione, il comitato, composto di specialisti altamente qualificati in campo giuridico e agricolo in generale e in materia di diritti di proprietà intellettuale in particolare, ha il compito di esaminare, su richiesta della Commissione, tutti i problemi tecnici connessi all'applicazione, in particolare, del regolamento base, tra cui quelli relativi al carattere generico della denominazione e agli elementi di definizione della denominazione d'origine e dell'indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari.

40 Nel parere emesso il 15 novembre 1994 il comitato scientifico ha concluso, con quattro voti favorevoli e tre contrari, che, tenuto conto, tra l'altro, dei dati forniti, la denominazione «Feta» soddisfaceva i requisiti per la registrazione ai sensi del regolamento base, segnatamente dell'art. 2, n. 3, del medesimo.

41 Nello stesso parere il comitato scientifico si è pronunciato, all'unanimità dei suoi membri, nel senso che, alla luce della documentazione presentatagli, la denominazione «Feta» per il formaggio greco non presenta un carattere generico, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base. Esso ha precisato di pronunciarsi «unicamente sulla questione relativa al carattere generico del nome "feta" (...) lasciando impregiudicata la questione dei prodotti legalmente commercializzati (...) ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92».

42 Si evince dal preambolo della proposta di decisione che, conseguentemente, la Commissione, in considerazione degli esiti del sondaggio Eurobarometro e del parere del comitato scientifico, ha infine ritenuto che la denominazione «Feta» non fosse divenuta generica ai sensi dell'art. 3 del regolamento base e non l'ha quindi inclusa nell'elenco indicativo e non esauriente delle denominazioni divenute generiche proposto al Consiglio.

43 Tale elenco, riportato nell'art. 1 della proposta di decisione, conteneva le denominazioni seguenti: brie, camembert, cheddar, edam, emmentaler, gouda. La

proposta non è stata tuttavia adottata, poiché non è stato possibile raggiungere la maggioranza prescritta per la sua adozione da parte del Consiglio.

44 Parallelamente la Commissione aveva presentato al comitato di cui all'art. 15 del regolamento base una proposta di regolamento contenente un elenco delle denominazioni di cui gli Stati membri avevano richiesto la registrazione come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 17 dello stesso regolamento. In tale elenco figurava la denominazione «Feta», la cui registrazione come DOP era stata richiesta dal governo ellenico.

45 Il comitato di cui all'art. 15 del regolamento base non si è pronunciato su tale proposta entro il termine assegnatogli, talché la Commissione, il 5 marzo 1996, ha presentato quest'ultima al Consiglio, in conformità del disposto dell'art. 15, quarto comma, del detto regolamento.

46 Poiché il Consiglio non si era pronunciato sulla proposta in questione entro il termine di tre mesi previsto al quinto comma dello stesso articolo, il 12 giugno 1996 la Commissione ha infine direttamente adottato il regolamento controverso.

47 E' pacifico che in quest'ultimo regolamento è stata effettuata la registrazione della denominazione «Feta» come DOP ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento base, applicabile a denominazioni tradizionali, geografiche o no.

Motivi e argomenti delle parti

48 A sostegno dei loro ricorsi, i tre governi ricorrenti deducono due motivi relativi alla violazione dell'art. 17, n. 2, del regolamento base, in combinato disposto, rispettivamente, con gli artt. 2, n. 3, e 3, n. 1, del medesimo.

49 Essi fanno in sostanza valere, da un lato, che contrariamente a quanto prescrive l'art. 17, n. 2, del regolamento base, la denominazione «Feta» non soddisfa i requisiti per essere registrata come DOP, nei limiti in cui il prodotto che essa designa non sarebbe originario di una regione o di un luogo determinato ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento base e non presenterebbe qualità o caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali ed umani, della regione o del luogo di cui è originario, come prescritto dall'art. 2, n. 3, mediante rinvio all'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento.

50 Dall'altro, essi sostengono che la denominazione «Feta» costituisce una denominazione generica, ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo e terzo comma, del regolamento base, con la conseguenza che gli artt. 17, n. 2, e 3, n. 1, primo comma, di quest'ultimo ne avrebbero escluso la registrazione.

51 I governi danese e tedesco deducono inoltre motivi relativi, rispettivamente, alla violazione degli artt. 5 e 30 del Trattato CE e dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

52 Poiché il divieto di registrare denominazioni generiche o divenute tali, sancito dagli artt. 17 e 3 del regolamento base, è generale e incondizionato, con la conseguenza che può parimenti applicarsi a denominazioni che soddisfano i requisiti fissati aliunde per essere considerate denominazioni d'origine o indicazioni geografiche, va anzitutto esaminato il motivo relativo all'asserito carattere generico della denominazione «Feta».

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 17, n. 2, del regolamento base, in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, del medesimo

Argomenti dei governi ricorrenti

53 I governi ricorrenti ricordano, in primo luogo, come il termine «Feta» sia etimologicamente derivato dal termine italiano «fetta».

54 Secondo il governo francese, la feta corrisponde alla forma più rudimentale di produzione del formaggio e sarebbe comparsa, da tempo immemorabile, con varie denominazioni, in tutti i paesi balcanici. Inoltre, la denominazione «Feta» non sarebbe mai stata riservata alla sola produzione ellenica di questo tipo di formaggio.

55 Il governo francese ne trae la conclusione che la denominazione «Feta» non fa riferimento al «luogo in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato», talché essa non potrebbe considerarsi una «denominazione divenuta generica» ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base, bensì come denominazione da sempre generica.

56 Nondimeno, al pari degli altri governi ricorrenti, il governo francese richiama la definizione e i tre criteri menzionati nell'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento base per stabilire se la denominazione «Feta» abbia o no carattere generico.

57 Con riguardo al primo di questi criteri - la situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo -, il governo francese sostiene che la denominazione «Feta», anche se incontestabilmente possiede una connotazione specificamente ellenica per i consumatori greci, non rimanda nondimeno ad un'origine determinata in Grecia, ove verrebbe prodotta in regioni assai differenti. I governi danese e tedesco aggiungono che la Repubblica ellenica non ha tentato di ottenere la protezione della denominazione «Feta» ed ha non solo tollerato lo sviluppo, in vari paesi, di un mercato della feta prodotta a base di latte vaccino e secondo tecniche moderne, ma ha anche effettuato, tra il 1965 e il 1987, importazioni dalla Danimarca senza formulare alcuna obiezione in merito alla denominazione utilizzata. I tre governi sottolineano, in proposito, come la normativa ellenica in materia sia piuttosto recente e successiva a quella adottata in altri Stati membri.

58 In ordine alla situazione esistente negli altri Stati membri, che costituisce il secondo dei criteri enunciati all'art. 3, n. 1, del regolamento base, i tre governi ricorrenti ricordano come da vari decenni la feta sia legalmente prodotta in numerosi altri Stati membri, sebbene in genere a base di latte vaccino. Secondo il governo francese, l'entità di questa produzione sarebbe pari e finanche superiore a quella ellenica. Inoltre, il consumo di feta negli altri Stati membri riguarderebbe in prevalenza la feta prodotta fuori del territorio ellenico. Infine, secondo il governo danese, la circostanza che una maggioranza degli Stati membri avrebbe richiesto alla Commissione d'inserire la «feta» nell'elenco delle denominazioni generiche che doveva essere compilato a norma dell'art. 3, n. 3, del regolamento base sarebbe sufficiente a testimoniare l'esistenza di una produzione di feta negli altri Stati membri.

59 Con riguardo, infine, al terzo criterio - quello delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie -, i governi ricorrenti non si limitano a ricordare che la feta

costituisce oggetto di regolamentazioni nazionali che autorizzano la commercializzazione di formaggio con tale denominazione, anche se prodotto con latte di vacca, in Danimarca dal 1963, nei Paesi Bassi dal 1981 e in Germania dal 1985, ma sottolineano inoltre come la normativa comunitaria non abbia mai considerato la feta alla stregua di una denominazione d'origine specificamente greca, né di un formaggio che deve necessariamente essere elaborato utilizzando latte di pecora e/o caprino. Infatti, la normativa in materia di restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei latticini avrebbe in un primo tempo [v., segnatamente, regolamento (CEE) della Commissione 15 dicembre 1975, n. 3266, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali; GU L 324, pag. 12] fatto fruire di restituzioni le esportazioni di feta senza distinzioni in base al latte utilizzato per la sua produzione e avrebbe più tardi [v., segnatamente, regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1986, n. 3614, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; GU L 335, pag. 18] operato una distinzione tra la feta prodotta esclusivamente col latte di pecora e/o caprino e quella prodotta con altre materie prime, ma avrebbe continuato a riconoscere le stesse restituzioni a entrambe le categorie. Del pari, il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366, pag. 1), avrebbe operato una distinzione tra numerose voci doganali differenti per la feta a seconda del tipo di latte utilizzato, del condizionamento e del tenore in peso d'acqua, di materia secca e di grassi. Infine, successivamente all'adozione del regolamento controverso, la Commissione avrebbe adottato il regolamento (CE) 27 giugno 1996, n. 1170, che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 155, pag. 10), che distinguerebbe tra le voci «Feta, di pecora o di bufala» e «Feta, altri».

60 I tre governi ricorrenti concludono da quanto sopra che, alla luce dei tre criteri espressamente enumerati all'art. 3, n. 1, del regolamento base, la denominazione «Feta» rappresenta il nome comune di un prodotto agricolo, ossia di un determinato formaggio bianco in salamoia che può essere prodotto, secondo differenti metodi, con latte vaccino, di pecora o caprino o con un misto di questi ultimi.

61 I governi ricorrenti aggiungono che ulteriori elementi avvalorano l'assunto del carattere generico della denominazione in questione.

62 A tale riguardo il governo danese argomenta, in particolare, che la semplice circostanza che il prodotto considerato fosse legalmente in commercio, con la denominazione «Feta», all'interno dell'Unione europea alla data di adozione del regolamento base dimostra come questa denominazione sia una denominazione generica ai sensi del medesimo regolamento. Esso rileva come, in forza dell'art. 7, n. 4, secondo trattino, del regolamento base, tale circostanza venga espressamente prevista come rilevante nell'ambito del procedimento d'opposizione istituito da questa disposizione e sostiene che, ancorché il procedimento d'opposizione ex art. 7 non sia applicabile nell'ambito dell'art. 17, tale circostanza dev'essere presa in considerazione nel valutare il carattere generico di una denominazione.

63 Il governo danese rinvia del pari, in questo contesto, alla dichiarazione resa dal Consiglio e dalla Commissione in sede di adozione del regolamento base, dalla quale si evincerebbe che quest'ultimo non sarebbe inteso a impedire la prosecuzione dello smercio di prodotti legalmente immessi sul mercato, a condizione che tale smercio non sia contrario alle prassi corrette tradizionalmente seguite e non ingeneri effettivi rischi di confusione. Orbene, prosegue il governo danese, questo non potrebbe essere il caso della feta prodotta in Danimarca, posto che fin dal 1963 esisterebbero in questo Stato norme che prescrivono che la feta in esso prodotta rechi sulla confezione etichette con l'esplicita menzione «feta danese».

64 Il governo danese così come i governi tedesco e francese contestano infine alla Commissione il fatto di essersi precipuamente basata sui risultati del sondaggio Eurobarometro nel concludere per il carattere non generico della denominazione «Feta», nonché sul parere del comitato scientifico, a sua volta basato sui risultati del sondaggio. Al riguardo, i tre governi, da un lato, osservano che i risultati del detto sondaggio sono ben lungi dall'essere definitivi, dall'altro, pur mettendo in discussione in linea generale il ricorso ad inchieste effettuate presso i consumatori per risolvere problemi giuridici come quello del caso di specie, essi criticano il fatto che il sondaggio non sia stato effettuato né nei nuovi Stati membri né negli ambienti specializzati ed abbia privilegiato la situazione nello Stato d'origine, a detrimento soprattutto di quella nelle altre zone di produzione e nelle zone di consumo. In particolare, il governo danese contesta il fatto che il problema se una denominazione sia divenuta generica possa essere risolto in base alla mera percezione dei consumatori al riguardo e che possa bastare che questi ultimi associno una denominazione al suo paese o alla sua regione d'origine perché questa non possa considerarsi essere divenuta generica.

Argomenti della Commissione e del governo ellenico

65 La Commissione e il governo ellenico sottolineano, anzitutto, come la feta sia prodotta in Grecia fin dall'antichità. La denominazione «Feta» vi verrebbe utilizzata dal 17° secolo, epoca nella quale la Grecia si trovava sotto l'influenza veneziana.

66 La Commissione sostiene quindi che incombe a chi fa valere il carattere generico di una denominazione fornirne la prova. Tale ripartizione dell'onere della prova discenderebbe implicitamente dall'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento base, come pure dall'art. 4 del medesimo, che non prescriverebbe alcuna prova, e dall'art. 7, n. 4, terzo trattino, che prescriverebbe la prova del carattere generico a carico del soggetto che propone opposizione contro la registrazione. Del resto, si tratterebbe solo di una semplice applicazione delle regole generali in materia di onere della prova. La Commissione sottolinea come il medesimo punto di vista sia stato da lei sostenuto in un documento di lavoro concernente le conseguenze dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento base, che ha fornito la base per i lavori del comitato di cui all'art. 15 di questo stesso regolamento, e come nessuno Stato membro abbia posto in dubbio tale punto di vista.

67 La Commissione, sostenuta dal governo ellenico, fa inoltre valere che una denominazione che soddisfa i requisiti posti dagli artt. 2 e 4 del regolamento base non può in via di principio essere generica, in quanto, ai sensi della definizione

data dall'art. 3, n. 1, una denominazione è generica qualora sia divenuta il «nome comune di un prodotto», cioè quando essa, nella mente dei consumatori, non sia associata all'origine geografica del prodotto, requisito che è invece indispensabile nell'ambito dell'art. 2. Inoltre, occorrerebbe procedere con estrema cautela nell'ipotizzare che una denominazione d'origine sia divenuta generica, con la conseguenza che una prova del genere dovrebbe, in caso di dubbio o disaccordo, essere assoggettata a condizioni molto rigorose. Orbene, prosegue la Commissione, in sede di esame della domanda della Repubblica ellenica diretta ad ottenere la protezione della denominazione «Feta» non sarebbe stato dimostrato che quest'ultima era divenuta generica.

68 La Commissione sostiene inoltre che, nella fattispecie, l'esame della questione se la denominazione «Feta» costituisca una denominazione generica è stato svolto nel rigoroso rispetto delle condizioni fissate dall'art. 3 del regolamento base. Essa sottolinea, in proposito, come il regolamento base imponga un esame globale del complesso dei fattori idonei ad influenzare la percezione del pubblico al riguardo, e non soltanto dei fattori che esso menziona espressamente a titolo indicativo. Alla luce della giurisprudenza della Corte (sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91, *Exportur*, Racc. pag. I-5529, punto 37), occorrerebbe tuttavia annettere particolare attenzione alla situazione dello Stato membro d'origine.

69 Sotto tale profilo la Commissione, sostenuta dal governo ellenico, nega qualsiasi pertinenza degli argomenti relativi al fatto che la denominazione «Feta» sarebbe stata da tempo memorabile utilizzata al di fuori della Grecia e che, sino alla fine degli anni '80, nulla sarebbe stato intrapreso da questo paese per opporvisi. Da un lato, in altri Stati membri sarebbe stato possibile per i produttori caseari far uso della denominazione «Feta» in quanto nessuna norma giuridica lo vietava. In forza del principio di territorialità, sancito dalla Corte nella citata sentenza *Exportur*, al punto 12, secondo il quale la protezione del nome è limitata allo Stato che ha concesso la protezione, la Repubblica ellenica sarebbe stata unicamente in grado di proteggere la denominazione «Feta» all'interno delle proprie frontiere, salvo stipulare convenzioni bilaterali o plurilaterali. Ad ogni buon conto, un simile argomento sarebbe una mera constatazione di fatto che proverebbe che la denominazione è stata usata in altri Stati membri, ma non che, per questo motivo, essa è divenuta generica.

70 La Commissione argomenta inoltre che soltanto i dati relativi al consumo reale di feta sono pertinenti per definire le zone di consumo, non quelli che si riferiscono alla produzione e alla successiva esportazione del detto formaggio nei paesi terzi. Orbene, all'interno dell'Unione europea, potrebbero distinguersi due poli di consumo: da un lato, il mercato greco, con un consumo annuo pari a 100 000 tonnellate, ossia di 10 kg pro capite, e, dall'altro, il mercato degli altri Stati membri, con un consumo annuo di 35 000 tonnellate, pari a 0,1 kg pro capite.

71 Secondo la Commissione, nessun argomento che militi a favore del carattere generico della denominazione «Feta» potrebbe essere desunto né dall'esistenza in alcuni Stati membri di regolamentazioni nazionali anteriori a quella della Repubblica ellenica né dalla normativa comunitaria richiamata dai governi ricorrenti. Per un verso, l'esistenza in alcuni Stati membri di una legislazione che consente l'uso di una denominazione rinomata, non originaria di questi Stati, proverebbe al massimo che ne viene fatto un uso illecito, non che è divenuta

generica. Inoltre, la normativa ellenica si limiterebbe a sancire sul piano legislativo l'uso tradizionale e secolare della denominazione «Feta» in Grecia. Per altro verso, la normativa comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione o alla nomenclatura doganale, richiamata dai governi ricorrenti, farebbe riscontro ad una logica prettamente doganale e non sarebbe minimamente intesa a disciplinare i diritti di proprietà industriale relativi a certe denominazioni specifiche, né a riflettere la percezione dei consumatori in materia, di modo che tale normativa non sarebbe pertinente al fine di determinare se una denominazione costituisca una denominazione generica.

72 La Commissione ricorda del pari che, per valutare il carattere generico di una denominazione, avrebbe importanza fondamentale, in caso di dubbio o di disaccordo, risalire al modo in cui i consumatori la percepiscono. Orbene, l'analisi delle discipline nazionali o comunitarie pertinenti costituirebbe solo un indizio, di rado determinante, per valutare la percezione del pubblico.

73 La Commissione puntualizza che era quindi proprio allo scopo di conoscere la percezione che i consumatori hanno della denominazione «Feta» nonché il loro comportamento nei confronti della stessa che essa ha fatto effettuare, nell'aprile 1994, il sondaggio Eurobarometro. Infatti, nell'ambito della preparazione, nel 1993, del progetto di elenco delle denominazioni generiche previsto all'art. 3, n. 3, del regolamento base, essa avrebbe constatato che la denominazione «Feta» era l'unica suscettibile di creare un disaccordo fra gli Stati membri in ordine al suo carattere generico. Orbene, secondo la Commissione, emergerebbe in modo evidente dai risultati del sondaggio Eurobarometro che la denominazione «Feta» è poco conosciuta nella Comunità europea e che, fatta eccezione per la Danimarca, tra le persone che la conoscono la maggioranza l'associa ad un formaggio e buona parte precisa trattarsi di un formaggio greco, talché sarebbe lecito concludere che la denominazione «Feta» seguita ad essere associata, nella mente dei consumatori, all'origine geografica del prodotto.

74 La Commissione ricorda anche che, alla luce del complesso degli elementi testé menzionati e tenuto conto della definizione contenuta nell'art. 3 del regolamento base, essa ha richiesto il parere del comitato scientifico il quale, all'unanimità, si è pronunciato a favore del carattere non generico della denominazione «Feta».

75 Quanto all'argomento che il governo danese trae dall'art. 7, n. 4, secondo trattino, del regolamento base, la Commissione ricorda come il regolamento controverso sia stato adottato in base all'art. 17 del regolamento base, che dispone espressamente che l'art. 7 non si applica nell'ambito della procedura semplificata di registrazione, dato che le considerazioni poste alla base del procedimento di opposizione previsto all'art. 7 del regolamento base non avrebbero alcuna ragion d'essere nell'ambito della procedura semplificata, che sarebbe destinata a regolare definitivamente il caso delle numerose denominazioni esistenti alla data di adozione del regolamento base e protette dai vari diritti interni degli Stati membri. Orbene, poiché tali denominazioni non avrebbero fruito di una protezione giuridica generale nella Comunità prima dell'adozione di questo regolamento, sarebbero inevitabili i conflitti fra i titolari legittimi di queste denominazioni, da un lato, e coloro che ne hanno tratto profitto, dall'altro.

76 La Commissione precisa inoltre che all'art. 13, n. 2, il regolamento base ha previsto un periodo transitorio, prorogato dal regolamento n. 535/97, che consente agli Stati membri di mantenere in vigore i provvedimenti nazionali che autorizzano l'uso di denominazioni o di espressioni che non potrebbero normalmente più essere utilizzate in quanto registrate, a condizione, in particolare, che i prodotti considerati siano stati legalmente commercializzati con tale denominazione o espressione per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del regolamento. La Commissione ritiene peraltro che la circostanza che un prodotto sia stato legalmente posto in commercio in passato non possa essere validamente presa in considerazione al fine di valutare se la denominazione impiegata sia divenuta generica, salvo privare di qualsiasi valore l'art. 13, n. 2, che si applicherebbe per l'appunto a prodotti che sono stati posti legalmente in commercio con una denominazione che sarà in avvenire riservata ad altri prodotti.

77 La Commissione aggiunge che la dichiarazione resa dal Consiglio e dalla Commissione in sede di adozione del regolamento base, se da un lato può, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenze 30 gennaio 1985, causa 143/83, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 427, punto 13, e 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punti 17 e 18), contribuire all'interpretazione delle norme adottate, non può tuttavia alterarne la portata obiettiva né quindi servire a rendere l'art. 7 del regolamento base applicabile nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 17 di questo stesso regolamento.

Giudizio della Corte

78 Preliminarmente occorre precisare che l'asserzione del governo francese secondo la quale la denominazione «Feta» non si riferirebbe al luogo del quale il prodotto da essa designato sarebbe originario, seppure fosse esatta, non è in ogni caso idonea a giustificare la conclusione secondo la quale l'art. 3, n. 1, del regolamento del 1992, in particolare la definizione della nozione di «denominazione divenuta generica» in esso contenuta, non sarebbe applicabile al caso di specie.

79 Infatti, da un lato, la circostanza che questa disposizione sia applicabile anche se il nome del prodotto continua a riferirsi al suo luogo d'origine indica con ogni evidenza che essa è anche e comunque applicabile se non vi faccia o non vi faccia più riferimento.

80 Dall'altro, emerge segnatamente dall'art. 3, n. 3, del regolamento base, che attribuisce al Consiglio il compito di stabilire un elenco indicativo non esauriente dei nomi dei prodotti agricoli «che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1», che la definizione che quest'ultimo fornisce della nozione di «denominazione divenuta generica» è altresì applicabile alle denominazioni che sono sempre state generiche.

81 Per quanto riguarda quindi la questione se la denominazione «Feta» debba essere considerata una denominazione divenuta generica ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base, va constatato che lo stesso regolamento controverso si limita, da un lato, a sottolineare, nel secondo «considerando», che alcune delle denominazioni che gli Stati membri avevano comunicato alla Commissione ai sensi dell'art. 17 del regolamento base sono conformi alle disposizioni di quest'ultimo e

meritano di essere registrate e, dall'altro, a ricordare, nel terzo `considerando', che le denominazioni generiche non vengono registrate.

82 Il regolamento controverso non contiene, tuttavia, alcuna indicazione o precisazione in ordine ai motivi che, nonostante gli argomenti addotti da taluni Stati membri vuoi in sede di compilazione della proposta di elenco delle denominazioni generiche di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento base, vuoi nell'ambito del procedimento di adozione del regolamento controverso, quale è disciplinato dall'art. 15 del regolamento base, hanno spinto la Commissione a ritenere che la denominazione «Feta» non costituisca una denominazione generica e fosse quindi idonea ad essere registrata.

83 Ciò premesso, per valutare la correttezza dell'applicazione fatta dalla Commissione, per quanto riguarda la denominazione «Feta», dell'art. 3, n. 1, del regolamento base, si deve far riferimento alle considerazioni che essa ha addotto al riguardo nell'ambito della proposta di decisione, che essa stessa ha richiamato e che è stata elaborata parallelamente all'adozione del regolamento controverso, come pure alle spiegazioni fornite nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte.

84 Nel preambolo della proposta di decisione, la Commissione ha semplicemente ricordato come il regolamento base prescriva di tener conto di tutti i fattori, tra cui quelli espressamente enumerati al suo art. 3, n. 1, per poi precisare che questi criteri sono «cumulativi» e che è interessante rilevare al riguardo che, nella citata sentenza *Exportur*, al punto 37, «la Corte di giustizia ha considerato come criterio il riferimento alla situazione esistente nello Stato membro d'origine, per determinare se una denominazione sia divenuta generica». La Commissione non ha tuttavia precisato in alcun modo se, e in quale misura, le denominazioni, che essa ha in definitiva proposto di considerare come generiche, soddisfacessero questi criteri né per quali motivi essa ritenesse che la denominazione «Feta», alla quale ha dedicato un distinto capitolo del preambolo della sua proposta di decisione, non li soddisfacesse.

85 Come emerge dalla parte della presente sentenza relativa al contesto di fatto della controversia, la Commissione ha basato la propria decisione di non includere la denominazione «Feta» nell'elenco delle denominazioni generiche da lei proposto sui risultati del sondaggio Eurobarometro, da lei fatto effettuare, e sul parere del comitato scientifico, che essa aveva adito. Emerge inoltre dal preambolo della proposta di decisione che, tra le informazioni sulle quali il comitato scientifico aveva fondato il proprio parere, figurava «in particolare (...) quanto emerso dal sondaggio di opinione».

86 Nelle memorie depositate dinanzi alla Corte, la Commissione ha non solo precisato i motivi per i quali annetteva grande importanza ai risultati del sondaggio fatto effettuare e al parere del comitato scientifico da lei richiesto, ma ha altresì ricordato i fattori espressamente enumerati all'art. 3, n. 1, del regolamento base e gli altri fattori richiamati dai governi ricorrenti a sostegno del carattere generico della denominazione «Feta».

87 Con riguardo a questi fattori va tuttavia constatato che la Commissione ha minimizzato l'importanza da attribuire alla situazione esistente negli Stati membri diversi da quello di origine ed ha negato qualsiasi rilevanza alle loro legislazioni nazionali per il motivo che, da un lato, come risulterebbe dalla citata sentenza

Exportur, punto 37, si dovrebbe riconoscere un'importanza primaria alla situazione esistente nello Stato membro d'origine e, dall'altro, la circostanza che in altri Stati membri la denominazione «Feta» sia stata eventualmente utilizzata per porre in commercio formaggio legalmente prodotto non potrebbe giustificare il fatto che tale denominazione sia divenuta generica.

88 Orbene, per quanto riguarda il primo di questi argomenti, occorre anzitutto sottolineare che l'art. 3, n. 1, del regolamento base prescrive espressamente che, per determinare se una denominazione sia divenuta generica, si deve tener conto di tutti i fattori, tra i quali figurano, obbligatoriamente, quelli espressamente enumerati, vale a dire la situazione esistente nello Stato membro nel quale il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, la situazione esistente in altri Stati membri e le pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

89 Va poi ricordato che, nella citata sentenza Exportur, la Corte doveva pronunciarsi sul punto se fosse contrario alla libera circolazione delle merci il fatto che un accordo bilaterale tra due Stati membri rendesse applicabile, nello Stato d'importazione, il diritto dello Stato d'origine, derogando così al principio di territorialità, il quale prescrive che la protezione delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine venga disciplinata dal diritto dello Stato nel quale la protezione è richiesta, ossia da quello dello Stato d'importazione.

90 Pronunciandosi in senso negativo su tale questione, ma all'espressa condizione che le denominazioni geografiche che questo accordo bilaterale intendeva proteggere non avessero acquisito, al momento della sua entrata in vigore o successivamente, un carattere generico nello Stato d'origine, la Corte si è quindi limitata a garantire che la protezione disposta dallo Stato d'origine non fosse estesa al territorio di un altro Stato membro se non nei limiti in cui, nello stesso Stato d'origine, tale protezione era o continuava ad essere meritevole di riconoscimento.

91 In ordine al secondo argomento, con il quale è negata qualsiasi rilevanza, nel contesto dell'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento base, al fatto che in vari Stati membri diversi dallo Stato d'origine esistano da lungo tempo normative nazionali che autorizzano l'uso della denominazione «Feta», occorre ricordare, in primo luogo, che, in forza dell'art. 7, n. 4, secondo trattino, del regolamento base, il fatto che la registrazione di una denominazione richiesta da uno Stato membro possa pregiudicare l'esistenza dei prodotti che si trovano legalmente sul mercato costituisce motivo di ricevibilità di una dichiarazione d'opposizione da parte di un altro Stato membro.

92 In secondo luogo, occorre rilevare, come del resto la stessa Commissione ha riconosciuto nel suo controricorso nella causa C-293/96, che, anche se l'art. 17, n. 2, del regolamento base prevede espressamente che l'art. 7 del medesimo non è applicabile nell'ambito della procedura semplificata di registrazione, una registrazione in base a tale procedura presuppone anch'essa che le denominazioni siano conformi alle norme sostanziali di questo regolamento. In mancanza di espresse disposizioni contrarie, non potrebbe infatti ammettersi che, in base alla procedura semplificata, siano registrate denominazioni che non soddisfano i presupposti sostanziali per essere registrate in base alla procedura di registrazione ordinaria.

93 E' bensì vero che dall'art. 7, n. 5, del regolamento base risulta che il fatto che un'opposizione sia ricevibile ai sensi del n. 4 non esclude che la registrazione richiesta possa infine essere accordata. Inoltre, l'art. 7, n. 4, del regolamento base prevede anche, al terzo trattino, che il fatto che il nome di cui è richiesta la registrazione possa presentare un carattere generico costituisce esso pure motivo legittimo di ricevibilità di una dichiarazione d'opposizione.

94 Tuttavia, da un lato, pur essendo vero che la ricevibilità di una dichiarazione d'opposizione non pregiudica la decisione di merito che la Commissione dovrà eventualmente adottare, ciò non toglie che, nel prendere questa decisione, essa debba tener conto, come espressamente prescritto dall'art. 7, n. 5, lett. b), del regolamento base, «delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione».

95 Dall'altro, la constatazione che l'art. 7, n. 4, del regolamento base considera l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato quale motivo di ricevibilità di una dichiarazione d'opposizione distinta da quella basata sul carattere generico del nome la cui registrazione è richiesta non implica necessariamente che la prima di queste due circostanze non debba essere presa in considerazione nell'ambito dell'art. 3, n. 1, terzo comma, del detto regolamento, vuoi quale situazione esistente in Stati membri diversi dallo Stato d'origine vuoi come legislazioni di questi Stati o come fattore autonomo.

96 Al contrario, tale constatazione è idonea a mettere in evidenza come, nell'ambito delle procedure di registrazione di una denominazione di un prodotto a norma del regolamento base, si debba tener conto dell'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato e che sono stati quindi legalmente posti in commercio con questa denominazione in Stati membri diversi da quello di origine che richiede la registrazione.

97 La conclusione di cui sopra è del resto avvalorata dalla dichiarazione resa dal Consiglio e dalla Commissione in sede di adozione del regolamento base, nella quale, dopo aver ricordato, da un lato, che denominazioni generiche non potevano essere registrate e, dall'altro, che l'esistenza di un prodotto legalmente in commercio consentiva agli Stati membri di opporsi alla registrazione di una denominazione, essi hanno sottolineato che «il presente regolamento non intende impedire che i prodotti legalmente venduti all'interno della Comunità al 30 giugno 1992 continuino ad essere commercializzati, sempreché non siano in contrasto con i criteri relativi alle prassi corrette tradizionalmente seguite e agli effettivi rischi di confusione».

98 Essa non può essere rimessa in discussione dal rilievo, mosso dalla Commissione, secondo cui il regolamento base distinguerebbe tra l'ipotesi delle denominazioni generiche, che non possono essere registrate, e quella dei prodotti che si trovano legalmente sul mercato, i quali si giovano, in forza dell'art. 13, n. 2, di un periodo transitorio durante il quale possono continuare ad essere messi in commercio con la denominazione utilizzata in passato, anche se quest'ultima è stata registrata.

99 Tale distinzione, infatti, non esclude che il fatto che un prodotto sia stato legalmente messo in commercio con una denominazione in alcuni Stati membri possa costituire un fattore di cui è necessario tener conto nel valutare se, nel

frattempo, essa sia divenuta generica ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base.

100 Contrariamente a quanto asserisce la Commissione, ammettere la rilevanza di tale fattore non rende privo d'oggetto l'art. 13, n. 2, del regolamento base, in quanto quest'ultimo resta in ogni caso applicabile quando, nonostante questo fattore in particolare, la denominazione controversa sia stata registrata.

101 Orbene, è giocoforza prendere atto che dagli argomenti stessi della Commissione emerge che, all'atto della registrazione della denominazione «Feta», essa non ha in nessun modo avuto riguardo alla circostanza che questa denominazione fosse utilizzata da lungo tempo in alcuni Stati membri diversi dalla Repubblica ellenica.

102 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la Commissione non ha preso correttamente in considerazione il complesso dei fattori di cui l'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento base le imponeva di tener conto.

103 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell'art. 17, n. 2, del regolamento base, in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, è fondato. Poiché l'errore di diritto, in tal modo accertato, era idoneo ad indurre la Commissione alla conclusione alla quale è pervenuta, il regolamento controverso dev'essere annullato nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione «Feta» come DOP, senza necessità che siano presi in esame gli altri motivi ed argomenti dedotti dalle parti.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

104 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ne hanno fatto domanda e la Commissione è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. Peraltro, ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella controversia sopportano le loro spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, è annullato nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione «Feta» quale denominazione di origine protetta.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. 3) La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.